



CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA:

la Società ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. (EAV) con sede in NAPOLI (NA), CORSO GARIBALDI, 387, codice fiscale 00292210630, in persona di _____, in qualità _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, di seguito denominata parte Concedente o Società

E:

la società _____ con sede legale in codice fiscale/Partita IVA rappresentata da nato a _____ il _____ domiciliato in _____ (____), _____, codice fiscale _____, di seguito denominato parte Concessionaria, Conduttrice o Affidataria

PREMESSO

1. che, con atto valido dall'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2030, la Regione Campania ha affidato in concessione a Circumvesuviana s.r.l., SEPSA s.r.l. e Metrocampania Nordest s.r.l. i beni, gli impianti e l'infrastruttura, trasferiti alla Regione medesima con accordo di programma del 10 febbraio 2000, ex art. 8 D.Lgs. n 422/97;
2. che, con atto di fusione per notaio Giancarlo Iaccarino del 27 dicembre 2012, rep. n 28676, raccolta n 16707, le Società Circumvesuviana s.r.l., Metrocampania Nordest s.r.l. e S.E.P.S.A. s.r.l. sono state incorporate nella Società Ente Autonomo Volturno s.r.l., a decorrere dal 28 dicembre 2012;
3. che tra i beni immobili gestiti dall'Ente sono compresi i locali adibiti a servizi igienici presso la Stazione di Pompei Scavi (Villa Misteri) della linea ferroviaria Napoli – Sorrento, oggetto della presente concessione;



4. che in merito ai richiamati locali, l'E.A.V. s.r.l. ha bandito una gara pubblica per selezionare soggetti a cui affidare il servizio di custodia, gestione e pulizia dei bagni pubblici della stazione di Pompei Scavi (Villa Misteri), come meglio al successivo art. 2;
5. che la Società è risultata aggiudicataria in via definitiva della predetta gara presentando la migliore offerta economica;
6. che pertanto l'E.A.V. s.r.l., con raccomandata prot. n....., ha chiesto alla Prefettura di Napoli il rilascio delle informazioni antimafia nei confronti del Conducente (SE DEL CASO);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

VALIDITA' DELLE PREMESSE

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente concessione.

Art. 2

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'E.A.V. s.r.l. con la sottoscrizione del presente atto affida alla Società che accetta la gestione dei servizi igienici presso la Stazione ferroviaria di Pompei Scavi (Villa Misteri) della ferrovia Napoli – Sorrento, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, provvedendo direttamente, a propria cura e spese, agli eventuali necessari interventi di ristrutturazione dei locali ed adeguamento degli impianti, assicurandone l'uso ai diversamente abili.



I locali presso cui sono installati i servizi igienici hanno le dimensioni complessive di circa mq. _____, come risulta dalla planimetria acclusa al presente atto, che sottoscritta dalle parti, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il cespite è riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Pompei (codice catastale G813), al foglio 8 particella 135/1, il tutto come risulta dalla planimetria acclusa al presente atto, che sottoscritta dalle parti ne forma parte integrante e sostanziale.

Il suddetti locali potranno essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente come bagni pubblici della stazione. Ogni diversa destinazione non autorizzata è vietata, pena la risoluzione della concessione.

Il servizio, nel rispetto delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Bando di Gara che ancorché non allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale, dovrà svolgersi secondo le modalità di seguito descritte:

- a) pulizia, lavaggio e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, comprese porte, maniglie e pareti;
- b) vuotatura quotidiana dei cestini e degli altri raccoglitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, provvedendo al loro conferimento secondo le modalità stabilite dal Comune di Pompei;
- c) sorveglianza e custodia dei bagni pubblici e presenza costante di almeno un addetto;
- d) apertura giornaliera dei bagni dalle ore 6,00 alle ore 23,00 compresi i giorni feriali e festivi, a meno di variazioni del programma di Esercizio. Al momento della chiusura serale i locali dovranno essere lasciati liberi da qualsiasi persona o cosa, compreso il personale impiegato nei servizi, che potrà trattenersi solo per il tempo strettamente necessario ad ultimare gli interventi di pulizia;



- e) vigilanza e controllo dell'uso corretto da parte dell'utenza dei suddetti locali;
- f) fornitura, a cura del concessionario, di tutto il materiale occorrente e necessario per lo svolgimento del servizio di pulizia e per garantire il corretto funzionamento dei bagni pubblici;
- g) deposito bagagli.

La parte conduttrice dichiara, inoltre, di aver preso visione dei locali affidati e di averli ritenuti idoneo al proprio uso.

Il Concessionario prende in consegna i locali all'atto della sottoscrizione della presente concessione.

Ai fini dell'indennità prevista dall'art. 34 della legge del 27/07/78, n. 392, le parti dichiarano che l'attività a cui deve essere adibito l'immobile comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.

Art. 3.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene inderogabilmente fissata e stabilita in **anni 5 (cinque)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, intervenuta il e scadenza il Detto termine, alla scadenza naturale, non sarà rinnovato.

L'EAV srl si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di **prorogare, una sola volta**, il termine del contratto per un periodo non superiore a **6 (sei) mesi**, naturali e consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della naturale scadenza.

Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga agli stessi patti e condizioni, nessuno escluso, previsti nella presente concessione.



Art. 4

CANONE ED AGGIORNAMENTI

Il Concessionario si impegna a pagare il canone di concessione annuo di € , oltre IVA.

Il suddetto canone dovrà essere versato anticipatamente, con rate semestrali, entro il giorno dieci del relativo mese.

I canoni, nonché tutte le altre somme dovute in relazione al presente atto, dovranno esser pagati mediante versamento a mezzo di bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato all'Ente Autonomo Volturno srl. in essere con la Cod. IBAN

Oltre al canone di concessione cede a carico della parte conduttrice la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

A decorrere dall'inizio del secondo anno contrattuale e successivamente con la medesima cadenza, il canone di cui sopra sarà aggiornato nell'attuale misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il ritardo nel versamento del canone di concessione o di altre spese dovute in relazione al presente atto, comporterà l'obbligo per il Concessionario di corrispondere gli interessi legali per tutto il periodo di ritardo del pagamento stesso, fermo restando che l'EAV, al verificarsi del ritardo nei pagamenti, potrà avvalersi del disposto dell'articolo 1453 del Codice Civile, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora.

Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo o eccezione. Qualora il Concessionario avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente, senza potersi rivalere sul canone di concessione.



Art.5

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a svolgere le attività di cui al precedente articolo 2 nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualsiasi irregolarità che dovesse essere commessa dal Concessionario, volontariamente o involontariamente, qualsiasi manchevolezza che ad esso dovesse essere attribuita dalle competenti Autorità, qualsiasi inadempienza nella quale comunque dovesse incorrere, resteranno a suo carico.

Il Concessionario dichiara, altresì, di essere munito di tutte le eventuali autorizzazioni e/o licenze richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento delle citate attività.

Pertanto, il Concessionario, con la firma del presente atto, si impegna nella maniera più esplicita a sollevare l'EAV da ogni onere, da ogni conseguenza, da ogni gravame o danno, diretti ed indiretti, che possano comunque derivarle in relazione a quanto sopra esposto.

Art.6

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Il Concessionario, così come espressamente previsto al precedente articolo 2, si obbliga a curare le attività di gestione dei bagni pubblici in maniera lodevole ed a tenere con il pubblico un comportamento corretto.

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Ente Autonomo Volturmo srl (EAV) potrà senz'altro sostituirsi al



Concessionario per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il Concessionario si impegna, pertanto, a mantenere l'assoluta continuità del servizio, anche nei giorni festivi, per tutta la durata dell'esercizio ferroviario.

Il concessionario, nell'orario di chiusura dei bagni, dovrà indicare con idonea cartellonistica, da rendere oggetto di approvazione da parte del competente Uffici della Direzione di Esercizio dell'EAV, l'apertura dei bagni pubblici ed i relativi orari di fruizione.

In occasione del periodo estivo e nei giorni di festività, manifestazioni, eventi od attività che comportino un significativo afflusso di passeggeri, potranno essere richieste anche aperture straordinarie o prolungamenti di orario. Tali servizi aggiuntivi saranno richiesti dalla Direzione di Esercizio dell'EAV con un preavviso di almeno 24 ore. Per tali servizi aggiuntivi non è previsto alcun compenso aggiuntivo a favore dell'EAV, fino ad un massimo di 200 ore complessive annue.

ART. 7

TARIFFE UTENTI

Il concessionario dovrà applicare al massimo le seguenti tariffe:

- €0,50 per l'uso dei bagni, fatta eccezione per gli operatori di stazione e del personale viaggiante EAV ai quali dovrà essere garantita la gratuità del servizio. Il servizio è altresì gratuito per i portatori di handicap.

ART. 8

PERSONALE



Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente Concessione sia fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

Tutto il personale impiegato dal Concessionario dovrà, in servizio, essere dotato di adeguato vestiario e di un apposito tesserino "identificativo" esposto sulla divisa contenente le generalità dell'operatore e dell'impresa di appartenenza, il tutto comunque nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso dei relativi dispositivi di protezione individuali, adeguati alle mansioni svolte ed individuati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute o che dovessero intervenire.

Il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale, oltre alle norme specificate nel presente atto, tutte le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti in vigore o che saranno emanate, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, comunque aventi rapporto con l'attività oggetto della presente concessione.

Nei casi di infrazione il Concessionario è, comunque, sempre responsabile dell'operato del proprio personale. Tutto il personale adibito all'attività di cui alla presente concessione, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente Autonomo Volturno srl e risponde del proprio operato esclusivamente al Concessionario. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dal Concessionario per le attività di cui alla presente Concessione non costituiscono



rapporto d'impiego con l'Ente Autonomo Volturno srl, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti della stessa.

ART. 9

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata tassativamente la subconcessione totale o parziale delle attività di cui al presente atto.

ART. 10

MANUTENZIONI PULIZIA E MODIFICHE

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici. Sono considerati lavori di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

1. riparazione e/o sostituzione di rubinetteria;
2. sostituzione corpi illuminanti;
3. manutenzione ordinaria delle pompe site nei bagni.

A tal fine, il Concessionario dovrà stipulare, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla firma della presente concessione e successivamente presentarne copia alla Direzione Infrastruttura dell'EAV, regolare contratto di manutenzione con una ditta abilitata per l'esecuzione di interventi manutenzione delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche esistenti.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria il Concessionario dovrà segnalare con tempestività ed immediatezza al *Servizio Manutenzione* dell'EAV danneggiamenti o rotture negli impianti o disfunzioni nel funzionamento dei bagni affinché esse, una volta rilevate con l'ausilio del personale tecnico del Concedente, dovranno essere sanate dal Concessionario a propria cura e spese; il Concessionario si impegna, comunque, ad



intervenire, con diligenza e fattività, al fine di scongiurare interruzioni di sorta nelle prestazioni dei servizi affidatigli.

Il Concessionario non potrà, altresì, immettere nei locali materie nocive, infiammabili o non conformi alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Il Concessionario, prima di effettuare le pulizie previste, dovrà provvedere a dare avviso all'utenza, a mezzo di apposita segnaletica da collocarsi in loco, della momentanea chiusura di parte dei servizi interessati alle pulizie (o di tutti qualora ciò sia assolutamente indispensabile); in particolare dovrà evitare il transito su pavimenti bagnati che potrebbero causare cadute, non usare macchine lavapavimenti a vapore in presenza di persone. In ogni caso la chiusura dei servizi dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario per eseguire le pulizie, in modo da limitare al minimo il disagio per gli utilizzatori.

Il Concessionario dovrà conservare e tenere a disposizione dell'EAV per eventuali controlli l'elenco:

- di tutti i prodotti che utilizza per la pulizia dei servizi e del sapone liquido a disposizione degli utenti, avendo cura di allegare per ogni prodotto la " scheda di sicurezza", ai sensi della vigente normativa;
- di tutte le macchine che intende eventualmente utilizzare per la pulizia dei servizi, avendo cura di allegare la dichiarazione di conformità e marchio CE, nonché la dichiarazione della quantità di emissione del livello di rumore per ogni singolo macchinario, comunicando inoltre se si fa uso di macchinari dotati di motore a scoppio.

E' vietato l'uso di prodotti miscelati tra di loro e l'uso contemporaneo di due prodotti per lo stesso scopo, se non esplicitamente previsto dal produttore.

Per qualsiasi modifica da apportare all'immobile, il Concessionario dovrà chiedere



preventivamente, per iscritto, autorizzazione all'EAV mediante presentazione di progetti, di cui quest'ultima si riserva l'approvazione.

Alla scadenza della concessione, le eventuali migliorie apportate dal Concessionario all'immobile resteranno a beneficio dell'EAV, che avrà piena e libera facoltà di avvantaggiarsene, senza che ciò possa costituire diritto di rivalsa, di qualsiasi genere, da parte del Concessionario stesso.

Il Concessionario si impegna, comunque, a ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione, obbligandosi a rimuovere le eventuali opere fisse realizzate, nel caso in cui l'EAV non volesse avvantaggiarsene.

L'immobile oggetto del presente atto dovrà essere restituito all'EAV, a fine concessione, in buone condizioni, in stato decoroso e di perfetta pulizia, restando il Concessionario impegnato ad assumersi le conseguenze di ogni danno, avaria o deperimento, anche se arrecati dal solo uso.

All'atto della riconsegna dell'immobile sarà redatto apposito verbale a cura dell'Unità Organizzativa Patrimonio dell'EAV.

ART. 11

RISPETTO NORME DI SICUREZZA

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per i danni, gli infortuni, gli incendi, l'igiene, la sanità e quanto altro attiene all'uso ed al godimento dell'immobile, impegnandosi a mantenere sempre efficienti gli impianti relativi e ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni impartite al riguardo dalle pubbliche Autorità, esonerando l'EAV da ogni obbligo e responsabilità.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ove richiesto dall'EAV, a comprovare mediante



documentazione rilasciata dalla competente Autorità, l'adempimento di quanto disposto dalle summenzionate norme, fermo restando ogni sua esclusiva responsabilità.

Il Concessionario, inoltre, solleva pienamente l'EAV da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dalla presente concessione, potessero derivare a se stesso e/o ai suoi collaboratori.

Il Concessionario è tenuto a nominare apposito *Responsabile del servizio* che dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per tutta la durata del servizio e a comunicarne generalità e numero di telefono cellulare.

ART. 12

D.P.R. 753/80

Il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare dagli eventuali collaboratori tutte le leggi ed i regolamenti relativi alla polizia e sicurezza del servizio ferroviario, nonché le eventuali disposizioni che l'EAV, tramite la competente Direzione di Esercizio, dovesse impartire nell'interesse del citato servizio.

ART. 13

REVOCA PER MOTIVI DI ESERCIZIO

La presente concessione resta in ogni caso subordinata alle esigenze del servizio ferroviario e, pertanto, in qualsiasi momento l'EAV, con il preavviso di 30 (trenta) giorni, avrà il potere di revocare la concessione medesima o di modificare o di ridurre l'immobile in questione, senza che ciò determini alcun diritto di rivalsa da parte del Concessionario.

In caso di revoca della concessione, il Concessionario avrà diritto alla restituzione dell'eventuale canone versato anticipatamente e non ancora maturato.

ART. 14



CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA ED IDRICA

Il Concessionario dovrà stipulare direttamente con gli Enti erogatori i contratti per la fornitura elettrica ed idrica dell'immobile. Ogni eventuale modifica all'impianto elettrico dovrà essere realizzata dal Concessionario, a sua cura spese e responsabilità, in modo conforme alle norme CEI ed alla Legge 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

L'Ente Autonomo Volturno resterà esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti da terzi durante l'uso dei bagni.

Pertanto il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'EAV srl, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici.

A tale scopo il Concessionario, entro cinque giorni dalla stipulazione della presente concessione, deve provvedere a prestare una apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o persone, a terzi e all'EAV nell'espletamento del servizio, comprensiva dell'estensione di danni da incendio, con massimale di €500.000,00.

Copia della polizza in parola dovrà essere trasmessa dal Concessionario all'EAV entro lo stesso termine di cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Concedente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza,



sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

ART. 16

CUSTODIA

L'EAV non si costituisce in alcun modo custode di tutto quanto verrà a trovarsi nei locali concessi, rimanendone la sorveglianza e conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario, senza responsabilità dell'EAV per mancanze, sottrazioni, furti, distruzioni dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.

ART. 17

ISPEZIONE ALL'IMMOBILE

L'EAV si riserva il diritto di visitare, anche a mezzo di persone delegate, i locali concessi in gestione per tutta la durata della concessione, previa richiesta al Concessionario.

ART. 18

PENALI

Il mancato pagamento entro le scadenze fissate delle rate del canone di concessione o, in generale, ogni infrazione ai patti stabiliti nel presente atto, daranno all'EAV la facoltà di procedere, a seconda dell'inadempienza e dell'entità della stessa ed a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, all'applicazione, per ogni infrazione, di penalità in misura variabile da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00), ovvero alla revoca della concessione in qualunque tempo e senza che per ciò il Concessionario possa pretendere rimborsi di canone, indennizzi, compensi o diritti di sorta. In caso di revoca, come sopra ipotizzato, è riconosciuto all'EAV il diritto all'eventuale risarcimento.



ART. 19

MANCATO UTILIZZO DEI LOCALI

Qualsiasi interruzione, senza distinzione di sorta, e per cause indipendenti dall'EAV, dell'uso dei locali oggetto del presente atto ed i conseguenti aggravii che, comunque, dovessero colpire il Concessionario durante il periodo di validità della concessione, non daranno luogo a compensi sotto qualsiasi titolo o forma da parte dell'Ente Autonomo Volturno, né ad esonero dall'obbligo del pagamento del canone.

ART. 20

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti con il presente atto, nessuno escluso ed eccettuato, il Concessionario verserà all'Ente Autonomo Volturno, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione, un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, pari a 3 (tre) mensilità del canone.

ART. 21

RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

L'EAV potrà accogliere la richiesta di rinuncia alla concessione da parte del Concessionario a seguito di presentazione di motivata domanda scritta.

La domanda di rinuncia dovrà essere presentata con l'anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data indicata dal Concessionario per la riconsegna dei locali.

ART. 22

ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, il Concessionario elegge domicilio presso Eventuali, successive variazioni di domicilio dovranno essere tempestivamente notificate alla parte



concedente a mezzo raccomandata A/R.

ART. 23

DATI DELLE PARTI

Le parti si danno reciproca autorizzazione alla comunicazione dei propri dati personali ad Enti, Uffici, Autorità ed, in genere, a chiunque altro per ogni finalità connessa all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative, anche di natura fiscale, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da Organi di vigilanza e di controllo.

ART. 24

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, le parti rinviando a quanto in materia previsto dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia che s'intendono riportate e trascritte nel presente contratto.

ART. 25

FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per ogni controversia nascente dal presente contratto sia territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli, con espressa deroga ad ogni e qualsiasi altro Foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss c.p.c.-

ART. 26 SPESE DELL'ATTO

La presente concessione viene formalizzata in n. 3 copie originali, di cui una per ciascuna delle parti e la terza per l'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate.

Le spese di bollo del presente atto, nonché quelle di bollo sulle relative quietanze sono a carico del Concessionario. Cede, altresì, a carico del Concessionario l'imposta di



registro della concessione.

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere alla registrazione del contratto e, ad adempimento effettuato, a darne comunicazione all'EAV, restituendo la copia originale della concessione di spettanza, con gli estremi dell'intervenuta registrazione.

Napoli, _____

La parte concedente _____

La parte concessionaria _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente il contenuto degli articoli 3 (Durata), 4 (Canone), 6 (Orario di apertura al pubblico), 7 (Tariffa utenti), 9 (Divieto sub concessione), 10 (Manutenzione, pulizia e modifiche), 13 (Revoca per motivi di esercizio), 14 (Contratti di fornitura elettrica ed idrica), 15 (Responsabilità del Concessionario), 18 (Penali), 19 (Mancato utilizzo dell'immobile) e 25 (Foro competente), 26 (Spese dell'atto).

Napoli,

Letto, approvato e sottoscritto.

Napoli,

La parte concessionaria _____

Allegato: Planimetria dei locali